



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

89900 - Vibo Valentia Piazza Martiri d'Ungheria - P.I. 00302030796  
Tel. 0963/599232 Centralino 0963/599111 - pec: protocollocomuevibo@pec.it

## ORDINANZA SINDACALE N. 1637 DEL 9.2.2021

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19  
**Sospensione attività didattica in presenza dal 9 al 15 febbraio 2021-**  
**Scuola Primaria Portosalvo**  
**Scuola Primaria Bivona**  
**Scuola Media Vibo Marina**  
**Istituto Comprensivo III° Circolo Plesso Primaria "A. Vespucci"**

### IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un' emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. -6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6"bis, e dell'art. 4;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";


Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità" operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (VE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19' e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19';

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti



per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

L'ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale sono stati -tra l'altro- prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021 ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 gennaio 2021 con la quale sono state reiterate le misure di cui alle ordinanze 8 gennaio 2021 per la Regione Calabria, mediante l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;

Vista la nota dell'ASP dell' 8.2.2021 acquisita al protocollo generale in data 9.2.2021 con nota n. 6125 con la quale è stato comunicato quanto segue:

- Scuola primaria Portosalvo 2 casi;
- Scuola primaria Bivona 5 casi;
- Scuola Media Vibo Marina: 4 casi e due positivi all'antigenico.
- Considerato che si tratta di un focolaio si prescrive la Dad per tutte le scuole sopramenzionate per sette giorni a partire da giorno 9.2.2021 fino al completamento dello screening la cui data sarà comunicata a breve;

Considerato che con riguardo alla particolare evidenza sanitaria venutasi a determinarsi nelle Scuole Primarie di Portosalvo, Bivona e Vibo Marina, I.C. "A.Vespucchi" la situazione va posta sotto controllo da un punto di vista sanitario con puntuali accertamenti di eventuali ulteriori contagi sia per il personale che per gli alunni;

Ritenuto pertanto che:

1. Sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per la salute pubblica;
2. In particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione scolastica, che in ragione della situazione di emergenza devono essere adeguatamente salvaguardati anche al fine di prevenire il diffondersi dei contagi;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.V.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";



Visto l'art. 18 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

### **ORDINA**

**la sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza Scuola primaria Portosalvo, Scuola primaria Bivona, Scuola Media Vibo Marina, per il periodo dal 9.2.2021 e fino al 15. 2 2021 compreso, salvo ulteriore proroga fino a quando non saranno comunicati gli esiti dei tamponi antigenici da parte dell'Asp su tutti gli alunni, il personale docente e ATA;**

Inoltre

### **DISPONE**

che il Dirigente scolastico interessato, in ossequio ai protocolli ministeriali:

- α) tenga informati gli uffici dell'ASP competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;
- β) faccia effettuare, prima della riapertura, la sanificazione dei plessi.

### **DEMANDA**


al Dirigente scolastico interessato per le eventuali soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze, quali ad esempio gli alunni affetti dal disturbo dello spettro autistico.

### **DISPONE**

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni scuola e con pubblicazione sui propri siti e istituzionali.
- 3) che sia comunicata, a mezzo PEC:  
al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;  
al Questore di Vibo Valentia;  
al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia;  
all'ASP di Vibo Valentia;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

### **DÀ ATTO**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



**IL VICE SINDACO**  
**Dr. Domenico PRIMERANO**